

D.g.r. 19 gennaio 2025 - n. XII/5636**Deferimazioni sulle zone di innovazione e sviluppo (ZIS) di cui alla d.g.r. 10 novembre 2025, n. XII/5294: Inquadramento aiuti di stato dei contributi esito della fase 2**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che dispone quanto segue: «La Regione, al fine di favorire il recupero di competitività e occupazione, opera per consolidare una politica industriale e la presenza del settore manifatturiero, spina dorsale dell'economia lombarda»;

Richiamata il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che individua un ruolo strategico per Regione Lombardia nel rafforzare la competitività, l'attrattività e la sostenibilità del sistema produttivo attraverso politiche orientate alla nuova imprenditorialità, all'innovazione e alla valorizzazione delle filiere produttive;

Richiamata la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 - approvata con d.g.r. n. XI/4155/2020 e da ultimo aggiornata con la d.g.r. 9 dicembre 2025, n. XII/5466, che ha approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2026-2027 e il terzo aggiornamento della S3 2021-2027;

Dato atto che la sperimentazione di Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) rientra tra i progetti emblematici 2026, secondo gli obiettivi definiti all'interno della Proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028 di cui alla d.g.r. 1 luglio 2025, n. XII/4624 e successiva Nota di aggiornamento di cui alla d.g.r. 30 ottobre 2025 XII/5236;

Richiamata la d.g.r. 10 novembre 2025, n. XII/5294 che ha:

- approvato i criteri per l'individuazione e il riconoscimento delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) definite come un modello sperimentale di azione pubblica promosso da Regione Lombardia, con l'obiettivo di rafforzare la competitività industriale dei territori lombardi attraverso la condivisione e la promozione della condivisione di strutture, lo scambio di conoscenze e competenze, il trasferimento di conoscenze, la creazione di reti, la diffusione di informazioni e la collaborazione tra imprese già operative sul mercato, start up, mondo della ricerca e della formazione. Il modello si ispira alla logica dell'ecosistema integrato e della quadrupla elica dell'innovazione, promuovendo sinergie fra imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e società civile;
 - suddiviso la procedura di individuazione e sostegno allo stadio di avvio delle ZIS in due fasi sequenziali e selettive, finalizzate prima all'individuazione delle proposte più promettenti (Fase 1), poi alla loro piena definizione operativa (Fase 2);
 - previsto che i progetti ammessi in esito alla Fase 1, qualora richiesto, ricevono un contributo regionale a copertura del 50% delle spese di consulenza per la redazione dei documenti da presentare nel dossier di candidatura della Fase 2, entro il limite di 100.000 euro;
 - stabilito la dotazione finanziaria della Fase 1 in euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.8347 «Contributi per incentivi alle imprese» del bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - inquadrato i contributi della Fase 1 nel Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - stabilito che i partenariati preselezionati nella Fase 1 accedono alla Fase 2, consistente in un percorso di negoziazione tecnico-progettuale con Regione Lombardia, finalizzato alla presentazione e approvazione del Piano Strategico definitivo per la ZIS e del relativo dossier di candidatura e che a seguito di valutazione positiva e superamento della Fase 2 segue il riconoscimento formale della ZIS e l'accesso ai contributi attuativi dedicati;
 - demandato la dotazione finanziaria della Fase 2 e l'entità dei contributi della fase 2, in funzione dell'inquadramento aiuti di stato, a successiva deliberazione della Giunta regionale;
 - demandato al dirigente pro tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del provvedimento tra i quali:
 - l'adozione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
 - i necessari atti contabili e amministrativi conseguenti alla presente deliberazione;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- Dato atto che la natura pubblica e privata del partenariato rende necessario lo stanziamento di risorse per la Fase 2 per ciascuna ZIS riconosciuta in modo da consentire il corretto appostamento delle risorse secondo le disposizioni sull'armonizzazione di bilancio di cui al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- Ritenuto pertanto necessario:
- stabilire l'inquadramento aiuti di stato della Fase 2, che sarà valutato caso per caso dal dirigente pro tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» della Direzione generale Sviluppo Economico sulla base del progetto ammesso;
 - demandare a successivi provvedimenti del dirigente pro tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico l'assegnazione delle risorse a ciascuna ZIS in esito alla Fase 2, sulla base del progetto e del partenariato specifico relativo ad ogni ZIS ammissibile al riconoscimento;
 - stabilire, quale dotazione iniziale della fase 2, euro 19.751.826,54 che trova copertura come di seguito indicato:
 - euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.017581 così suddivisi:
 - euro 5.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027;
 - euro 5.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2028;
 - euro 5.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2029;
 - euro 4.751.826,54 sul capitolo 14.01.203.015327 dell'esercizio finanziario 2026;
- Rilevato che gli interventi finanziati con il capitolo 14.01.203.017581 sono investimenti ai sensi della l. 350/2003, art. 3, comma 18 e garantiscono l'incremento del valore del patrimonio pubblico;
- Visti:
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
 - la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 7388 final «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
- Considerato che nella Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 7388 final, è specificato:
- al paragrafo 2.1.2. punto 21 che «Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità»;
 - al paragrafo 2.1.2. punto 22 che «Fatto salvo il punto 21, se l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati per svolgere attività economiche, quali la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a

Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 22 gennaio 2026

imprese o l'esecuzione di contratti di ricerca, il finanziamento pubblico di tali attività economiche sarà generalmente considerato aiuto di Stato.»;

- al paragrafo 3.2.1.2 punto 68 che «in caso di aiuti di Stato concessi per progetti o attività che, sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato, la Commissione riterrà – in linea di principio – che non sussiste alcun fallimento del mercato e chiederà ulteriori prove a giustificazione della necessità di un intervento statale. In particolare, nel caso delle infrastrutture di prova e di sperimentazione e dei poli di innovazione, gli Stati membri devono dimostrare che il sostegno pubblico non comporterà una duplicazione dei servizi già offerti da strutture esistenti che operano all'interno dell'Unione, il che potrebbe generare capacità inutilizzate e mettere in discussione la redditività economica dell'investimento sovvenzionato.»;

Dato atto che nella richiamata d.g.r. 10 novembre 2025, n. XII/5294 è stabilito che nella Fase 2 si potrà sostenere la realizzazione di nuovi laboratori, infrastrutture di prova e sperimentazione, servizi formativi necessari per il settore di specializzazione della ZIS solo in esito ai gap rilevati dall'analisi competitiva predisposta e trasmessa nella Fase 1;

Ritenuto in considerazione della natura delle attività delle Zone di Innovazione e Sviluppo, che devono essere a servizio delle imprese del settore di riferimento della ZIS, per consentire l'innovazione e il trasferimento tecnologico, di considerare il finanziamento pubblico delle attività, dei laboratori, delle infrastrutture di ricerca, di prova e di sperimentazione come aiuti di stato ex paragrafo 2.1.2. punto 22 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 7388 final;

Visto:

- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 26 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca);
 - l'articolo 26 bis (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione);
 - l'articolo 27 (Aiuti ai poli di innovazione);

Stabilito di inquadrare i contributi della Fase 2 destinati alle ZIS nel Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo degli articoli 26 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), 26 bis (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione) e 27 (Aiuti ai poli di innovazione);

Dato atto che:

- nel medesimo progetto possono essere inquadrati gli aiuti di cui alla Fase 2 della d.g.r. 10 novembre 2025, n. XII/5294 nell'alveo dei diversi articoli richiamati, fermo restando il rispetto delle relative disposizioni sui costi ammissibili di cui agli artt. 26 par. 5, 26 bis par. 4, 27, par. 5, 7 e 8 del Regolamento GBER;
- gli aiuti al funzionamento sono ammissibili esclusivamente sull'art. 27 del Regolamento GBER;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 così come modificato Reg (UE)1315/2023, i contributi:

- non sono concessi agli operatori economici che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

- non sono concessi agli operatori economici in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile;
- non saranno erogati agli operatori economici che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Dato atto altresì che:

- i contributi sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- è consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili;

Stabilito che i contributi a fondo perduto assegnati in esito alla positiva conclusione della Fase 2 del procedimento di cui alla richiamata d.g.r. 10 novembre 2025, n. XII/5294 sono determinati, nel rispetto della normativa comunitaria sopra citata:

- entro le entità massime di seguito indicate:

| Regime di aiuto | Piccole imprese | Medie imprese | Grande impresa |
|--|-----------------|---------------|----------------|
| Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (Articolo 26) | 50% | 50% | 50% |
| Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione (Articolo 26 bis) <ul style="list-style-type: none">– con maggiorazione del 5% a condizione che l'infrastruttura di prova e sperimentazione fornisca servizi prevalentemente alle PMI (destinando a tal fine almeno l'80 % della sua capacità) | 45 % 50% | 35 % 40% | 25 % 30% |
| Aiuti ai poli di innovazione (Articolo 27) | 50% | 50% | 50% |

- entro le soglie di seguito indicate che sono inferiori rispetto alle soglie stabilite all'art. 4 (soglie di notifica) del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i.:
 - aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: massimo 4 milioni di EUR per infrastruttura;
 - aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: massimo 4 milioni di EUR per infrastruttura;
 - aiuti ai poli di innovazione: massimo 4 milioni di EUR per polo;

Stabilito di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- demandare al dirigente pro tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» della Direzione generale Sviluppo Economico:
 - la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE)

- n. 651/2014 e ss.mm.ii., e delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
 - l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
 - l'inquadramento aiuti di stato della Fase 2, che sarà valutato caso per caso sulla base del progetto ammesso;
 - l'assegnazione delle risorse a ciascuna ZIS in esito alla Fase 2, sulla base del progetto e del partenariato specifico relativo ad ogni ZIS ammissibile al riconoscimento;
 - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Acquisito nella seduta del 8 gennaio 2026 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario generale 10 giugno 2024, n. 8804;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di inquadrare i contributi della Fase 2 destinati alle ZIS nel Regolamento Generale di esenzione (UE n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo regolamento e nell'alveo degli articoli 26 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), 26 bis (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione) e 27 (Aiuti ai poli di innovazione);

2. Di stabilire che i contributi a fondo perduto assegnati in esito alla positiva conclusione della Fase 2 del procedimento di cui alla richiamata d.g.r. 10 novembre 2025, n. XII/5294 sono determinati, nel rispetto della normativa comunitaria sopra citata:

- entro le entità massime di seguito indicate:

| Regime di aiuto | Piccole Imprese | Medie Imprese | Grande Impresa |
|---|-----------------|---------------|----------------|
| Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (Articolo 26) | 50% | 50% | 50% |
| Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione (Articolo 26 bis) - con maggiorazione del 5% a condizione che l'infrastruttura di prova e sperimentazione fornisca servizi prevalentemente alle PMI (destinando a tal fine almeno l'80 % della sua capacità) | 45 % 50% | 35 % 40% | 25 % 30% |
| Aiuti ai poli di innovazione (Articolo 27) | 50% | 50% | 50% |

- entro le soglie di seguito indicate che sono inferiori rispetto alle soglie stabilite all'art. 4 (soglie di notifica) del Reg. UE n.

651/2014 e s.m.i.:

- aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: massimo 4 milioni di EUR per infrastruttura;
- aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: massimo 4 milioni di EUR per infrastruttura;
- aiuti ai poli di innovazione: massimo 4 milioni di EUR per polo;

3. Di demandare al dirigente pro tempore della Struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» della Direzione generale Sviluppo Economico:

- la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- l'inquadramento aiuti di stato della Fase 2, che sarà valutato caso per caso sulla base del progetto ammesso;
- l'assegnazione delle risorse a ciascuna ZIS in esito alla Fase 2, sulla base del progetto e del partenariato specifico relativo ad ogni ZIS ammissibile al riconoscimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. Di stabilire, quale dotazione iniziale della fase 2, euro 19.751.826,54 che trova copertura come di seguito indicato:

- euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.017581 così suddivisi:
 - euro 5.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027;
 - euro 5.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2028;
 - euro 5.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2029;
- euro 4.751.826,54 sul capitolo 14.01.203.015327 dell'esercizio finanziario 2026;

5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini